

Comune di Bioggio
Cancelleria comunale

ORDINANZA MUNICIPALE PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE



O3.37C

novembre 2024



Richiamati:

- richiamati gli articoli 192 della Legge Organica Comunale del 30 giugno 1987, l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC e i relativi disposti del Regolamento organico comunale;
- il Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021;
- Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8 marzo 2023.

Il Municipio di Bioggio dispone:

Capitolo I

Disposizioni generali

Art 1 Obiettivo

La presente ordinanza definisce nel dettaglio le procedure di concessione e l'ammontare degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure di politica ambientale realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e incentivare la mobilità sostenibile.

Art 2 Credito disponibile

- ¹ Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'art. 3 l'importo disponibile è fissato annualmente nei conti preventivi del Comune.
- ² Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo.

Art 3 Ambiti incentivati

Il Comune riconosce un sostegno finanziario nei seguenti ambiti:

- risanamenti energetici di edifici esistenti;
- nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P® e/o -ECO®;
- sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile, gas o elettrico diretto;
- sostituzione di una pompa di calore;
- impianti fotovoltaici;
- batterie di accumulo abbinata ad impianti fotovoltaici;
- impianti solari termici;
- Certificazioni e consulenze;
- trasporto pubblico (privati);



- trasporto pubblico (aziende);
- stazioni di ricarica domestiche per auto elettriche.

Capitolo II

Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici

Art 4 Condizioni generali e procedura

- ¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.bioggio.ch o www.energia-abm.ch.
- ² Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.
- ³ Gli incentivi della presente ordinanza possono essere concessi soltanto se, per le opere da incentivare, è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio lavori e la notifica di fine lavori.
- ⁴ La somma di tutti gli incentivi ottenuti per le opere oggetto della richiesta non può superare il 40% dei costi totali di investimento per le stesse stabilito dalla legge cantonale sui sussidi. Il richiedente deve indicare espressamente se per il progetto ha già ottenuto o prevede di ottenere ulteriori incentivi finanziari da parte di altri enti (pubblici o privati). Di principio è permessa la cumulabilità dei sussidi.

Art 5 Risanamenti energetici di edifici esistenti

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi di risanamento energetico su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti del Cantone nell'ambito del "Risanamento Base". Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- ³ L'importo concesso ammonta al **50%** del finanziamento erogato dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base, ritenuto un massimo pari a **5'000 CHF**.
- ⁴ Per il risanamento di edifici esistenti che beneficiano del bonus cantonale "Edifici certificati", è concesso un ulteriore bonus pari a **1'000 CHF**.
- ⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente.



Art 6 Nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P®

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici o ampliamenti ad elevato standard energetico localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- 2 L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici o ampliamenti realizzati secondo gli standard MINERGIE-P® e MINERGIE-A® (ev. con complemento –ECO), che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- 3 L'importo concesso ammonta al **50%** del finanziamento erogato dal Cantone, ritenuto un importo massimo pari a **2'000 CHF**.
- 4 Per il completamento MINERGIE-ECO è concesso un ulteriore incentivo pari al **50%** del finanziamento erogato dal Cantone ritenuto un importo massimo di **500 CHF**.
- 5 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanata dall'ente cantonale competente.

Art 7 Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile, gas o elettrico diretto

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile o gas a uso principale con una pompa di calore, una stufa a pellet a carica manuale o un impianto a pellet automatizzato in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- 2 L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- 3 L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **2'000 CHF** per impianto.
- 4 In caso di prima installazione di un sistema idraulico per la distribuzione del calore all'interno dell'edificio che beneficia dell'incentivo cantonale, è concesso un ulteriore incentivo pari al **50%** del finanziamento erogato dal Cantone ritenuto un importo massimo di **1'000 CHF**.
- 5 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art 8 Sostituzione di una pompa di calore

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono una pompa di calore esistente (installata prima del 2000, fa stato la licenza edilizia) con una nuova pompa di calore in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- 2 L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- 3 L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **2'000 CHF** per impianto.
- 4 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.



Art 9 Impianti fotovoltaici

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- 2 L'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici allacciati alla rete da 2 a 30 kWp.
- 3 L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo unico cantonale definitivo, ritenuto un importo massimo di **2'000 CHF** per impianto.
- 4 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla decisione definitiva di versamento dell'incentivo cantonale.

Art 10 Batterie di accumulo abbinata ad impianti fotovoltaici

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinata a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici residenziali nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- 2 La batteria non deve poter essere caricata dalla rete.
- 3 La potenza dell'impianto fotovoltaico a cui le batterie di accumulo sono abbinata deve essere tra i 2 e i 30 kWp.
- 4 L'importo concesso ammonta a **1'000 CHF + 250 CHF/kWh** di capacità utile, ritenuto un importo massimo di **2'000 CHF** per impianto.
- 5 L'incentivo può essere cumulato con quello all'art. 9.
- 6 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dei lavori, fa stato la data del Rapporto di Sicurezza RaSi o del Formulario per la certificazione di impianti fotovoltaici.

Art 11 Impianti solari termici

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale.
- 2 L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- 3 L'importo concesso ammonta al 50% del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a 2'000 CHF per impianto.
- 4 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art 12 Certificazioni e consulenze

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno eseguire su un edificio localizzato sul territorio giurisdizionale del Comune:
 - un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE-Plus);
 - un'etichetta energetica CECE;
 - una consulenza energetica "Bussola Energia";
 - una consulenza energetica "Calore rinnovabile".



- 2 Che ottengono per un edificio localizzato sul territorio giurisdizionale del Comune:
 - una certificazione provvisoria Minergie®;
 - un attestato SQM Costruzione, SQM Esercizio o PERFORMANCE.
- 3 Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale.
- 4 L'importo concesso ammonta al **50%** del costo dell'analisi, ritenuto un importo massimo di **500 CHF e un importo minimo di 100 CHF**.
- 5 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dell'analisi. Fa stato la data di emissione della fattura del consulente accreditato.

Capitolo III

Incentivi in favore della mobilità sostenibile

Art 13 Procedura generale

- 1 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate attraverso gli appositi moduli, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.bioggio.ch.
- 2 Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei moduli secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

Art 14 Trasporto pubblico (privati)

- 1 Hanno diritto all'incentivo per la promozione del trasporto collettivo i domiciliati e i dimoranti (permesso B) del Comune che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.
- 2 L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:
 - **Comunità tariffale Arcobaleno**: abbonamenti settimanali, mensili o annuali;
 - **Ferrovie Federali Svizzere (FFS)**: abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo, abbonamento notturno per i giovani (AG Night), abbonamento di percorso, abbonamento modulare.
- 3 Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.), la carta Junior e Carta Bimbi accompagnati e ogni altro titolo di trasporto non menzionato sopra.
- 4 L'importo concesso ammonta a:
 - **60%** del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per studenti fino a 25 anni compiuti e fino a 28 anni compiuti, se ancora a carico dei genitori, ritenuto un importo massimo di **800 CHF** per anno civile;
 - **60%** del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per apprendisti fino a 25 anni compiuti, ritenuto un importo massimo di **800 CHF** per anno civile;
 - **33%** del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri utenti, ritenuto un importo massimo di **800 CHF** per anno civile.



- 5 Per gli abbonamenti, di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di 2a classe.
- 6 L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti Appresfondo.
- 7 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante il periodo di validità del titolo di trasporto o al più tardi entro 4 mesi dalla scadenza dello stesso.

Art 15 Trasporto pubblico (aziende)

- 1 Hanno pure diritto ad un incentivo a favore del trasporto pubblico le persone giuridiche o fisiche datrici di lavoro con una sede operativa nel Comune, che promuovono e sovvenzionano l'acquisto di abbonamenti da parte dei loro dipendenti attivi sul territorio del Comune.
- 2 L'incentivo è concesso unicamente per l'acquisto di abbonamenti della Comunità tariffale Arcobaleno.
- 3 Non sono incentivati gli abbonamenti per attrezzature (biciclette, ecc.).
- 4 Il contributo del Comune ammonta al **50%** del sussidio concesso dall'azienda, ritenuto un massimo di **50 CHF** all'anno per dipendente.
- 5 Per gli abbonamenti di prima classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per gli abbonamenti di seconda classe.
- 6 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate annualmente, al più tardi entro la fine dell'anno civile in corso.

Art 16 Stazioni di ricarica per automobili elettriche

- 1 Possono beneficiare dell'incentivo per l'installazione di una stazione di ricarica domestica in edifici residenziali plurifamiliari le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso B) del Comune.
- 2 L'incentivo è concesso unicamente a colonnine installate in edifici plurifamiliari che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- 3 L'importo concesso corrisponde ad un importo forfettario di **200 CHF** per impianto installato.
- 4 La stazione di ricarica deve essere fissata a muro o su di un supporto dedicato.
- 5 La stazione di ricarica deve avere una potenza minima di 3.7 kW ed essere conforme al Modo 3 o al Modo 4 secondo il quaderno tecnico SIA 2060.
- 6 Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.



Capitolo IV

Disposizioni finali

Art 17 Versamento dei sussidi

- ¹ Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima il versamento del sussidio avviene, di regola, entro un mese dall'accertamento tramite accredito bancario o postale.
- ² È escluso il rimborso a contanti se non espressamente indicato.
- ³ Il Municipio di Bioggio, per confutare i dati forniti dal richiedente nell'istanza, si riserva la facoltà di contattare, a dipendenza del caso, il rivenditore, il datore di lavoro o la direzione dell'istituto di formazione.

Art 18 Riscossione indebita

- ¹ Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.
- ² Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per gli anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art 19 Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art 20 Entrata in vigore

- ¹ È adottata dal Municipio con RM no. 1186 del 12 novembre 2024 e viene pubblicata agli albi comunali dal 14 novembre al 13 dicembre 2024.
- ² La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025, riservato l'art. 208 LOC e abroga ogni altra disposizione vigente in materia.
- ³ Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione (art. 213 LOC).


Per il Municipio

Il vice sindaco:


Daniele Bianchi



La vice segretaria:


Tatiana Morelli